

CAPITOLATO SPECIALE – CONDIZIONI DI FORNITURA N. 40 AUTOBUS SUBURBANI, EXTRAURBANI ED INTERREGIONALI LETTERA D'INVITO PROT. N. 1800 DEL 26/05/2017 - GARA N. 6753880

1. OGGETTO DELLA FORNITURA E PRESCRIZIONI GENERALI

Il presente Capitolato Speciale disciplina la fornitura ad ATVO S.p.A.. di n. 40 autobus, suddivisi in numero tre lotti, alimentati con motore a combustione interna ed accensione spontanea (ciclo diesel), da adibire al servizio pubblico di linea.

1.1 - Descrizione lotti

LOTTO 1 - n. 10 autobus appartenenti alla classe I, classificati secondo la Direttiva 2001/85 e s.m.i., in allestimento suburbano, alimentati a gasolio in classe di emissione Euro 6, di lunghezza indicativa pari a 12 metri, a due assi.

LOTTO 2 - n. 10 autobus appartenenti alla classe II, classificati secondo la Direttiva 2001/85 e s.m.i., in allestimento extraurbano linea, di cui cinque provvisti di sollevatore a scomparsa, alimentati a gasolio in classe di emissione Euro 6, di lunghezza indicativa dai 12 ai 13 metri, a due assi.

LOTTO 3 - n. 20 autobus appartenenti alla classe II, classificati secondo la Direttiva 2001/85 e s.m.i., in allestimento interregionale-superlinea, di cui cinque provvisti di sollevatore a scomparsa, alimentati a gasolio in classe di emissione Euro 6, di lunghezza indicativa compresa tra metri 13.20 e 14.00, a tre assi.

Detti autobus dovranno rispondere, oltre alle prescrizioni del presente Capitolato, a tutte le norme applicabili alla costruzione, omologazione ed immatricolazione di autobus, a quelle disciplinanti il trasporto pubblico mediante autobus, alle norme relative all'utilizzo del carburante utilizzato ed in generale a tutta la normativa tecnica e cogente applicabile.

Il veicolo offerto deve essere omologato, nella versione offerta o nella sua versione base, almeno in uno dei paesi dell'Unione Europea, alla data di presentazione dell'offerta, in conformità alle norme vigenti. Il veicolo offerto deve essere omologato nella sua versione definitiva richiesta, alla data di consegna del primo veicolo.

1.2 - Procedura – criterio di aggiudicazione – base di gara

La fornitura viene aggiudicata mediante procedura ristretta, ex art. 123 comma 3 lett. b), D.Lgs. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. La fornitura viene suddivisa in numero tre lotti funzionali ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs. 50/2016.

Gli elementi di valutazione e di attribuzione dei punteggi tecnici sono riportati negli "Allegati 1, 2 e 3" al presente Capitolato, ciascuno per il rispettivo lotto. E' previsto, ai sensi dell'art. 95 c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., un punteggio tecnico minimo per essere ammessi alla fase successiva di apertura dell'offerta economica: ATVO ha stabilito che il punteggio tecnico-funzionale non può essere inferiore a punti 35, corrispondenti alla metà del punteggio massimo attribuibile che è fissato in punti 70. Il punteggio massimo attribuibile all'offerta economica viene fissato in punti 30.

Saranno inammissibili le offerte superiori ai prezzi onnicomprensivi, posti a base di gara dei vari lotti, sotto indicati:

Lotto 1: Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) + IVA cadaun autobus;
Lotto 2: Euro 240.000,00 (duecentoquarantamila/00) + IVA cadaun autobus;
Lotto 3: Euro 275.000,00 (duecentosettantacinquemila/00) + IVA cadaun autobus.

2. COLLAUDI E TERMINI DI CONSEGNA

2.1 - Fasi di collaudo

Le prove e verifiche di collaudo degli autobus, oggetto della presente fornitura, saranno articolate nelle seguenti fasi:

verifiche in corso di produzione;
collaudo di fornitura;
collaudo di accettazione/consegna;
verifica di esercizio;
collaudo definitivo.

L'esito positivo di tutti i collaudi, prove e verifiche di cui sopra, mentre non impegnano in alcun modo ATVO, non sollevano comunque il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari degli autobus al funzionamento cui sono destinati e della qualità e del dimensionamento dei materiali impiegati. Tutti gli oneri relativi agli accertamenti di cui sopra sono a carico del Fornitore, ad eccezione di quelli connessi alle persone incaricate da ATVO per i collaudi.

2.2 - Materiali forniti da ATVO

La fornitura prevede l'installazione - a cura e spese del fornitore - di impianti e dispositivi che devono essere forniti da ATVO (ad esempio cartelli indicatori, impianto ticketing, eccetera), come meglio descritto negli Allegati 1, 2 e 3 delle caratteristiche tecniche dei relativi lotti. Il fornitore dovrà comunicare ad ATVO il termine ultimo per la ricezione degli impianti e dispositivi suddetti e la sede presso la quale dovrà essere consegnato il materiale, al fine di consentire al fornitore l'installazione in tempo utile per la consegna - entro i termini previsti - del veicolo completo di tali installazioni.

La comunicazione di tale termine ultimo dovrà pervenire in forma scritta ad ATVO con almeno 120 giorni di anticipo rispetto al termine stesso.

2.3 - Verifiche in corso di produzione

Il Fornitore deve trasmettere ad ATVO - con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di inizio della produzione del primo veicolo - il piano di produzione degli autobus, integrato delle date di completamento previsto delle seguenti fasi produttive:

- realizzazione dell'autotelaio con scocca nuda;
- realizzazione dell'autotelaio con scocca lastrata;
- verniciatura, con pavimento pronto e prima della messa in opera dei rispettivi allestimenti particolari interni.

ATVO si riserva la facoltà di inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione indicato dal Fornitore, nell'ambito dell'orario di lavoro ordinario e senza ostacolare il ciclo produttivo, con il compito di prendere visione delle caratteristiche dei materiali e degli allestimenti, dei metodi di lavorazione e dello stato dei lavori. Le verifiche in corso di produzione vengono eseguite a scopo meramente conoscitivo e collaborativo; esse pertanto non sono vincolanti e non impegnano in alcun modo ATVO in relazione ai collaudi previsti.

2.4 - Collaudo di fornitura

Il Fornitore s'impegna a comunicare per iscritto ad ATVO, anche a mezzo fax, con un anticipo di almeno 10 giorni lavorativi la data di ultimazione del ciclo produttivo del primo veicolo.

Di contro, ATVO provvederà, entro 10 giorni lavorativi dalla data comunicata, ad inviare propri incaricati presso lo stabilimento di produzione per effettuare e completare il "Collaudo di fornitura", dandone specifica comunicazione.

Nel corso del collaudo il Cliente procederà ad accertare la completa corrispondenza, del prodotto fornito, al Capitolato Speciale, all'offerta ed alle specifiche contrattuali in genere, nonché la completezza degli allestimenti.

Al collaudo di fornitura sarà verificata anche la corretta installazione degli impianti e dispositivi forniti da ATVO con installazione a carico del fornitore.

L'effettuazione delle prove di seguito richiamate avrà luogo di norma presso lo stabilimento di produzione ed il Fornitore dovrà mettere a disposizione di ATVO, senza alcun onere aggiuntivo, il proprio personale tecnico e tutte le apparecchiature e/o attrezzature necessarie. A discrezione di ATVO, una o più prove potranno essere eseguite presso la propria sede o su un particolare percorso stradale.

È fatta salva la facoltà di ATVO, nel corso del collaudo di fornitura, di eseguire tutte o parte delle prove di seguito indicate o di eseguirne altre che siano ritenute necessarie per verificare la rispondenza del veicolo alle prescrizioni di fornitura.

ATVO si riserva di effettuare le prove di collaudo su tutti gli autobus o di richiedere, per gli autobus non sottoposti alle prove di collaudo e per le prove non eseguite, la documentazione dei collaudi interni del fornitore o di enti terzi o altra documentazione sostitutiva, che avrà valore contrattuale.

Nel caso di esito negativo il Fornitore è tenuto ad intervenire, a propria cura e spese, e comunque senza determinare variazioni nei tempi di consegna pattuiti per la fornitura, alla rimozione delle difformità riscontrate ed alla sostituzione e/o rifacimento delle parti/allestimenti oggetto della difformità. Dopo tali interventi il veicolo potrà, a discrezione di ATVO, essere sottoposto a nuovo collaudo o, in alternativa, il Fornitore produrrà un'apposita dichiarazione nella quale attesta l'avvenuta esecuzione degli adeguamenti richiesti.

A titolo puramente esemplificativo e non esaustivo si riportano, qui di seguito, le prove più significative tra quelle effettuabili:

2.4.1 - Esame del veicolo e verifica dimensionale e delle masse

L'esame del veicolo ha lo scopo di accertare la rispondenza del veicolo e delle sue parti alle prescrizioni del Capitolato ed all'offerta, il rispetto delle norme cogenti e di buona tecnica ed il regolare funzionamento dei dispositivi installati, nonché di verificare la rispondenza delle masse e delle dimensioni del veicolo, interne ed esterne, rispetto ai dati dichiarati dal Fornitore.

2.4.2 - Efficienza dei freni su banco prova

La prova dell'efficienza dei freni deve essere eseguita al banco prova freni omologato e tarato. Nel caso di riscontro di valori di lettura del banco prova uguali o di poco inferiori al limite previsto, può essere richiesta la ripetizione della prova.

2.4.3 - Marcia su strada

Deve essere effettuata, con veicolo a vuoto una prova di marcia alle varie velocità, su pavimentazione ineguale opportunamente scelta, per verificare il comportamento generale del

veicolo. In prova le sospensioni non devono generare oscillazioni anormali o di frequenza fisiologicamente fastidiosa per il passeggero, sia esso in piedi o seduto, e con particolare attenzione per il conducente. Non devono parimenti generarsi vibrazioni o scuotimenti durante la marcia. Devono essere eseguite varie prove di frenatura, in condizioni di velocità e di fondi diversi, al fine di verificare il comportamento del veicolo e confermare l'efficienza dell'impianto frenante. Deve essere accertata l'assenza di riflessi sul parabrezza in caso di luci accese all'interno del veicolo, verificando i possibili livelli d'intensità di illuminazione interna nelle diverse condizioni di illuminazione stradale (piena e debole).

2.4.4 - Tenuta all'acqua

La prova di tenuta all'acqua deve essere effettuata con getti d'acqua in pressione, con direzione verticale e pressoché orizzontale, tali da investire rispettivamente il tetto ed il perimetro del veicolo (fiancate laterali e frontali anteriore e posteriore) e preferibilmente anche il sottoscocca.

I parametri della prova sono:

- portata: 2000 l/min ÷ 6000 l/min;
- pressione: 1 bar ÷ 1,5 bar;
- durata prova 30 min;
- distanza dei getti dal veicolo: da 800 ÷ 1000 mm.

La prova è ritenuta superata se, al suo termine e successivamente, non si riscontra acqua all'interno del veicolo. L'aggiudicatario dovrà rilasciarne dichiarazione.

2.4.5 - Tenuta dell'impianto pneumatico

La prova deve essere eseguita con tutti gli utilizzatori pneumatici asserviti. La prova di tenuta dell'impianto pneumatico ha lo scopo di accertare che la perdita di pressione dell'aria, partendo dal valore stabilizzato dopo l'intervento del gruppo di regolazione, sia inferiore nel complesso a 2 bar, e comunque inferiore a 0,5 bar per ogni sezione, dopo una sosta di almeno 10 ore.

2.4.6 - Consumo combustibile

Saranno verificati i dati rilevati o dichiarati in fase di gara secondo la medesima modalità. I risultati non dovranno superare i dati dichiarati in gara di oltre il 5%.

2.4.7 - Prova impianti del veicolo

Sarà verificato il regolare funzionamento dei principali impianti di bordo, a titolo esemplificativo e non esaustivo sbrinatorio, climatizzazione, illuminazione interna ed esterna, sospensioni, porte, eccetera;

2.4.8 - Verifica rumorosità interna ed esterna

Saranno verificati i dati prodotti in fase di gara secondo le modalità previste dalle relative norme.

2.4.9 - Vibrazioni

Sarà verificata l'assenza di risonanze e vibrazioni fastidiose per i passeggeri o per il conducente, su tutte le parti dell'autobus.

2.4.10 - Bilancio energetico

La verifica del bilancio energetico verrà effettuata simulando un percorso in regolare servizio passeggeri di 10 km (inclusando fermate e sosta al capolinea).

I carichi inseriti saranno quelli normalmente utilizzati in esercizio nelle condizioni più gravose nelle ore notturne. La prova sarà eseguita secondo il "Rapporto Tecnico CUNA: Linee guida per la verifica del Bilancio Energetico Elettrico di Autobus di Classe I e di Classe II". Il risultato della prova sarà considerato positivo nel caso in cui l'energia erogata dall'alternatore sia superiore o uguale a quella assorbita.

2.4.11 - Verifica sistema sblocco freni

Deve essere verificata la concreta possibilità di disinserimento del sistema di blocco del veicolo in caso di avaria dell'impianto pneumatico, tramite apposito dispositivo meccanico (a vite, a leva o con tirante), facilmente accessibile da apposita apertura ricavata nel passaruota o nel pavimento del veicolo e, se previsto, tramite dispositivo pneumatico.

2.4.12 - Verifica autonomia del veicolo

La prova verrà effettuata con il veicolo a due terzi del carico utile, completamente rifornito di carburante, nel ciclo SORT più rispondente al profilo di missione del lotto in questione. La percorrenza maturata, calcolata mediante il contachilometri di bordo, non dovrà essere inferiore al 95% di quella dichiarata in offerta.

2.4.13 - Verifica impianto di climatizzazione

La verifica dell'impianto verrà effettuata con temperatura ambiente esterna costantemente $\geq 30^{\circ}\text{C}$; la condizione iniziale di prova del bus deve prevedere temperatura interna $\geq 35^{\circ}\text{C}$, misurata a 1400 mm dal pavimento sui punti seguenti: posto guida, primo asse, porta centrale, porta posteriore, in corrispondenza mezzeria veicolo. La prova dovrà essere effettuata a regime minimo di giri e si ritiene superata se viene verificato dopo 20 minuti di attivazione dell'impianto, un abbattimento della temperatura di almeno 10°C in ciascuno dei punti di misura, a veicolo fermo ed a porte chiuse.

2.4.14 - Prove di accelerazione, spunto in salita

Le prestazioni relative non dovranno essere peggiorative, rispetto a quelle dichiarate, di oltre il 10%.

2.5 - Termini e modalità del collaudo di accettazione/consegna e computo dei termini

Gli autobus dovranno essere consegnati, salvo diversa indicazione, presso la sede di ATVO S.p.A. in San Donà di Piave, Via Masina, 1 solo dopo l'esito positivo del collaudo di fornitura.

I veicoli dovranno superare il collaudo di accettazione/consegna, anche ai fini dell'applicazione delle penali, nel termine di giorni **210** (duecentodieci) dalla data di comunicazione di aggiudicazione definitiva.

In caso di ritardo del Fornitore, il collaudo di accettazione/consegna con presentazione della fattura di vendita, non potrà comunque aver luogo oltre il **Termine "essenziale"** (art. 1457 c.c.) del **31 MAGGIO 2018**, salvo differimento dei termini di rendicontazione di cui alla DGR del Veneto n. 510 del 14/04/2017.

Per il computo di tutti i termini previsti nel presente Capitolato Speciale, negli "Allegati 1, 2 e 3 delle Caratteristiche Tecniche ed Attribuzione Punteggi" e nella lettera di invito, si applicano le norme di cui all'art. 155 del Codice di procedura civile. Pertanto, salvo diversa specifica indicazione, i giorni si intendono di calendario comune, incluso il mese di agosto.

La firma del Documento Di Trasporto non costituisce accettazione del veicolo, essendo necessario il conseguimento dell'esito positivo, anche con riserva, del "Collaudo di Accettazione/consegna". Il collaudo di accettazione/consegna per il singolo veicolo avrà esito positivo solo quando si verifichino tutte le seguenti condizioni:

- risulti superato, con esito positivo, il "Collaudo di fornitura";
- l'autobus sia stato condotto presso la sede di ATVO, munito di regolare Documento Di Trasporto;
- l'autobus risulti pulito, completo ed integro in ogni sua parte ed in ogni allestimento ed accessorio;
- siano stati eseguiti eventuali interventi o completamenti prescritti in sede di collaudo di fornitura;
- sia stata consegnata la documentazione di manutenzione prevista;
- siano stati consegnati eventuali accessori, licenze, software o attrezzature a corredo, contrattualmente previsti;
- siano stati svolti i corsi di addestramento del personale tecnico di ATVO, previsti prima della consegna;
- risulti consegnata tutta la documentazione contrattualmente prevista, inclusa quella necessaria per l'immatricolazione;
- risultino consegnate le seguenti dichiarazioni:
 - dichiarazione della data di ultimazione del processo di costruzione del veicolo, autotelaio e carrozzeria;
 - dichiarazione della prestazione delle garanzie previste;
 - dichiarazione di buon funzionamento e di esenzione da qualsiasi vizio;
 - dichiarazione di conformità alla normativa vigente, anche in relazione all'assenza di componenti tossici ed alle prescrizioni della DGR di finanziamento;
 - dichiarazione che l'impresa si impegna a fornire un'adeguata formazione al personale ATVO con le modalità contrattualmente previste;
 - dichiarazione attestante che tutti i veicoli sono tra loro uguali in tutte le loro parti, all'interno del medesimo lotto;
 - le ulteriori dichiarazioni a favore della Regione Veneto finalizzate alla richiesta, da parte di ATVO, di erogazione dei finanziamenti relativi.

Resta inteso che il collaudo di accettazione/consegna non solleva il Fornitore dalla piena responsabilità della rispondenza delle caratteristiche e dei particolari dei veicoli al funzionamento cui sono destinati e della qualità e rispondenza dei materiali impiegati.

Qualora una o più delle condizioni sopra elencate non risulti soddisfatta ma il veicolo possa essere comunque utilizzato senza limitazioni per il servizio cui è destinato, ATVO potrà concedere un collaudo di accettazione/consegna con riserva, trattenendo il 5% dal pagamento dovuto (relativo ai soli autobus collaudati con riserva). Il fornitore dovrà quindi sanare le difformità, che hanno motivato la riserva, nel minor tempo possibile e comunque non oltre 90 giorni dalla data di collaudo di accettazione/consegna con riserva.

Trascorso tale termine, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 0,2‰ (zerovirgolanduepermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus per i quali non siano state sanate le difformità suddette; tale valore di penale sarà dovuto fino alla concorrenza del 5% del valore contrattuale di tali autobus.

Qualora il collaudo di accettazione/consegna avesse esito negativo, questo verrà comunicato tempestivamente specificandone le motivazioni e quindi riprenderanno a decorrere i termini di consegna. Entro i termini massimi di consegna sopra indicati, il Fornitore dovrà rimuovere le cause ostative al superamento del collaudo, pena l'applicazione delle penali; nel conteggio dei termini non si computa il periodo intercorrente tra il giorno di consegna e la comunicazione dell'esito negativo.

2.6 - Penali per ritardata consegna. Clausola risolutiva espressa.

I termini di consegna si intendono rispettati - anche ai fini dell'applicazione delle penali - qualora il veicolo, consegnato nei termini temporali massimi sopra indicati, abbia successivamente ottenuto l'esito positivo, anche con riserva, del Collaudo di Accettazione/consegna.

Si richiama in particolare l'attenzione sui termini temporali previsti dalla DGR del Veneto n. 510 del 14/04/2017, che stabilisce l'invio della rendicontazione della fornitura entro il 30/06/2018, a pena di revoca dei contributi. Pertanto, tenuto conto dei tempi tecnici necessari alla redazione ed inoltro della rendicontazione, si stabilisce il **31 maggio 2018** quale termine perentorio ed "essenziale" (ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile) di consegna. Entro tale termine dovrà essere consegnata anche la relativa fattura di vendita. Qualora intervengano proroghe nei termini di rendicontazione previsti dalla DGR citata, il termine perentorio ed essenziale di cui sopra sarà parimenti prorogato, fermi restando i termini di consegna e le relative penali sottoindicate. Rimangono in ogni caso salve le penali previste in caso di ritardo rispetto ai termini di consegna, come sotto specificato.

Qualora intervengano ritardi rispetto ai termini di consegna, salvo il caso di comprovata forza maggiore, sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al **0,5%** (zerovirgola-cinquepermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus non consegnati; tale valore di penale sarà dovuto per un periodo corrispondente fino ad un ritardo di 40 (quaranta) giorni.

Per i successivi giorni sarà applicata, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al **0,8%** (zerovirgolaottopermille) sul valore contrattuale, IVA esclusa, degli autobus non consegnati.

La somma delle penali così applicate non potrà essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore dell'ammontare netto contrattuale.

Qualora il ritardo nella consegna dovesse superare i 120 (centoventi) giorni, oppure qualora l'impresa aggiudicataria rifiutasse o trascurasse l'adempimento di una qualsiasi delle condizioni di cui al presente articolo, ATVO potrà, senza necessità di previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. In tale evenienza ATVO si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al concorrente successivo in graduatoria, senza peraltro che detto concorrente possa vantare alcun diritto o interesse legittimo o legittima aspettativa all'aggiudicazione.

Qualora a causa del ritardo nella consegna il veicolo non possa essere immatricolato per mancata rispondenza alla normativa vigente, il fornitore dovrà, senza supplemento di prezzo per ATVO, adeguare il veicolo alla normativa vigente: ove ciò non sia possibile, il veicolo dovrà essere sostituito da altro, dello stesso modello con pari o migliori caratteristiche ed analoghi allestimenti, in ogni caso senza supplemento di prezzo per ATVO. Ove né l'adeguamento né la sostituzione siano possibili, ATVO potrà, senza necessità di previa diffida ad adempiere, risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore. In tale evenienza ATVO si riserva la facoltà di aggiudicare la fornitura al concorrente successivo in graduatoria, senza peraltro che detto concorrente possa vantare alcun diritto o interesse legittimo o legittima aspettativa all'aggiudicazione.

Rimane comunque salva la risarcibilità del danno ulteriore subito da ATVO. A titolo esemplificativo e non esaustivo potranno costituire voci di danno:

- ricorso noleggio autobus;
- limitazione servizio offerto, con conseguente pagamento di penali e/o riduzione del corrispettivo da Contratto di Servizio;
- impegno straordinario per manutenzione ai veicoli fuori servizio;
- maggiori oneri per ricorso ad altro Fornitore;
- spese dell'eventuale indizione di nuova gara.

Qualora sia già intervenuto il positivo collaudo di accettazione/consegna di alcuni autobus, mentre per i rimanenti il Fornitore ritardasse la consegna oltre i termini suddetti o si rendesse inadempiente come sopra specificato, ATVO potrà legittimamente rifiutare la consegna degli autobus rimanenti, fermo restando che le obbligazioni post-consegna assunte dal Fornitore rimangono valide per la parte di fornitura regolarmente eseguita.

A seguito dell'accertamento dei presupposti per l'applicazione delle penali di cui al presente articolo, ATVO emetterà una o più note di debito di valore corrispondente, che dovranno essere regolate prima dello svincolo della cauzione definitiva, anche mediante compensazione finanziaria con i crediti del Fornitore esigibili.

2.7 - Verifica di esercizio

Entro dodici mesi dalla data di immatricolazione è prevista una verifica finalizzata ad accertare l'eliminazione degli eventuali vizi emersi nel corso del predetto periodo di esercizio. Il collaudo dovrà verificare:

- l'integrità ed il soddisfacente funzionamento dell'autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore;
- la consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista;
- la consegna di materiale (attrezzatura, materiali di consumo eccetera) contrattualmente previsto;
- l'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento e formazione previsti nei primi dodici mesi;
- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

In caso di esito negativo – così come in qualsiasi altro caso di inadempienza contrattuale o diritto di credito, non si darà seguito allo svincolo del 60% della cauzione definitiva fino a quando non saranno state rimosse le relative cause ostative.

Nel caso in cui la verifica di esercizio rilevi difformità lievi, che non pregiudichino la disponibilità, affidabilità, sicurezza e costo di gestione del veicolo, a discrezione di ATVO, potrà essere concessa una verifica di esercizio con riserva, a fronte della quale sarà svincolato il 30% della cauzione definitiva. Solo dopo l'eliminazione di tali difformità residue, si darà luogo allo svincolo del restante 30%.

2.8 - Collaudo definitivo

È previsto un collaudo definitivo dei veicoli prima della scadenza del periodo di garanzia generale contrattualmente stabilito.

Il collaudo dovrà verificare:

- l'integrità ed il soddisfacente funzionamento dell'autobus e di tutti i suoi componenti;
- l'eliminazione di tutti i difetti, anche quelli sistematici, manifestati dal veicolo dalla data di immatricolazione e debitamente segnalati al Fornitore;

- la tenuta dell'impianto pneumatico, verificata con la medesima modalità prevista per il collaudo di fornitura;
- la consegna di tutta la documentazione contrattualmente prevista;
- l'avvenuta effettuazione dei corsi di addestramento e formazione previsti;
- l'adempimento di ogni altro obbligo contrattualmente previsto.

In caso di esito negativo - così come in qualsiasi altro caso di inadempienza contrattuale o diritto di credito - non si darà seguito allo svincolo del 15% della cauzione definitiva fino a quando non saranno state rimosse le relative cause ostative.

2.9 - Immatricolazione e trasferimento in proprietà dei veicoli

I veicoli dovranno essere consegnati completi della documentazione necessaria all'immatricolazione: nei trenta giorni successivi alla consegna il Fornitore dovrà trasmettere ad ATVO il relativo atto di vendita. Le pratiche di immatricolazione e trascrizione al PRA saranno effettuate a cura di ATVO (tramite agenzia di propria scelta) e con spese a carico del Fornitore.

Dalla data di immatricolazione del veicolo la proprietà ed i relativi rischi sono trasferiti in capo ad ATVO.

Il Fornitore garantisce, altresì, ATVO da eventuali pretese od azioni di terzi in ordine a tecnologie impiegate sul veicolo e coperte da brevetto.

3. GARANZIE ED ASSISTENZA POST – VENDITA

3.1 - Natura e durata delle garanzie

3.1.1 - Periodi di garanzia e applicabilità

Gli autobus, nel loro complessivo allestimento, devono essere coperti dalle garanzie minime di seguito elencate:

- a) garanzia di base (ovvero estesa all'intero veicolo) per la durata di 24 mesi. E' facoltà del Fornitore offrire un ulteriore anno di garanzia generale, valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale. La garanzia generale dovrà essere prestata fino alla percorrenza chilometrica attesa nel periodo di garanzia, in base al profilo di missione: il raggiungimento di uno dei due termini (tempo o percorrenza) esclude l'altro.
- b) garanzia di 6 anni per la carrozzeria, inclusi anche a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - verniciatura e trattamenti in genere;
 - arredi interni: sedili passeggeri, rivestimenti, cielo, plafoniere, mancorrenti, paretine, sedile guida, cruscotto, volante, cappelliere eccetera;
 - pavimento, compreso il rivestimento;
 - porte passeggeri, finestrini e botole al tetto;
 - vano batterie, bagagliaio, sportelli e relativi meccanismi;
 - rivestimenti esterni e coibentazioni;
- c) garanzia di 10 anni per corrosione passante e cedimenti strutturali (cricchiate, rotture, deformazioni e simili). Sono coperti da tale garanzia tutti gli elementi strutturali dell'autobus, inclusi a titolo esemplificativo e non esaustivo, la struttura di supporto del motore, la struttura degli archi porta eccetera.

I periodi di garanzia decorrono dalla data di immatricolazione.

3.1.2 - Termini di garanzia

La garanzia copre tutte le avarie, malfunzionamenti, guasti, carenze e vizi riscontrati, esclusi quelli facenti capo a normale usura od uso improprio dell'autobus o delle sue parti. È in ogni caso a carico del Fornitore l'onere di provare che le anomalie riscontrate non rientrano nei termini di garanzia sopra esplicitati.

Le garanzie saranno comunque operanti, anche oltre la loro scadenza nominale, fino alla completa e definitiva eliminazione degli inconvenienti relativamente ai quali, entro la predetta scadenza, si verifichino una o più delle seguenti condizioni:

- sia stata effettuata segnalazione dell'inconveniente sullo stesso autobus o su un altro autobus della fornitura;
- sia stata segnalata una circostanza riconducibile all'inconveniente quale suo prodromo, causa o effetto.

Ogni onere relativo all'intervento – inclusi spese di trasporto di materiali, dell'autobus o di altri veicoli, manodopera, lubrificanti e liquidi di riempimento impianti, materiali di consumo, spese di trasferta, ecc., rimarrà completamente a carico del Fornitore.

Gli interventi dovranno essere eseguiti negli stretti tempi tecnici necessari e comunque con la massima sollecitudine. Ogni qualvolta il tipo di intervento lo consenta, lo stesso dovrà essere eseguito presso la sede ATVO o presso un punto assistenza sito nella provincia di Venezia. L'eventuale trasporto sarà effettuato a cura e spese del Fornitore.

Qualora, a seguito di guasto o avaria ricadente nei termini di garanzia, fosse necessario una riparazione o recupero in linea, i costi di recupero del veicolo in avaria rimarranno a carico di ATVO, mentre saranno posti a carico del Fornitore tutti gli altri eventuali costi conseguenti al guasto, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- riparazioni di emergenza;
- messa in sicurezza;
- pulizia strada, bonifica ambientale eccetera;
- danni a dispositivi a bordo ed altri eventuali danni indiretti.

3.1.3 - Garanzia sui difetti sistematici

La locuzione "sistematici" si applica ai difetti o deficienze che, durante il periodo di garanzia (incluse le garanzie di lungo periodo), interessano con le stesse modalità e cause presumibili un medesimo componente installato sui veicoli e che si manifestano su tre o più veicoli.

Il Fornitore è tenuto alla risoluzione del problema sull'intera commessa, nei tempi tecnici strettamente necessari e comunque entro il collaudo definitivo, oltre a riparare i guasti verificatisi e risarcire gli eventuali danni arrecati.

L'intervento su tutti i veicoli dovrà essere effettuato dal Fornitore di propria iniziativa a seguito della riscontrata ricorrenza del guasto, senza alcun indugio o ritardo e senza attendere l'ulteriore ripetersi del guasto stesso. Modalità di risoluzione a caduta potranno essere adottate solo previa approvazione scritta di ATVO, fermo restando l'obbligo di risoluzione del problema su tutti i veicoli.

Le eventuali modifiche effettuate dal Fornitore dovranno essere corredate dalla relativa documentazione tecnica, sottoscritta dal Fornitore medesimo. Qualora tali modifiche richiedessero pratiche di aggiornamento o variazione presso i competenti uffici, queste dovranno essere effettuate a cura e spese del Fornitore. Nel caso di modifiche particolarmente rilevanti o che coinvolgano organi di sicurezza, il Fornitore dovrà notificare per iscritto l'effettuazione della

modifica, allegando la documentazione tecnica relativa, riportando i collaudi eseguiti e dimostrando l'eventuale effettuazione di pratiche di aggiornamento.

Il tempo di indisponibilità dei veicoli conseguente a tali interventi ricade nell'indice di indisponibilità soggetto a penale.

3.1.4 - Obblighi del Fornitore sulla durata delle parti principali nel ciclo di vita

Negli obblighi a carico del Fornitore si comprendono anche le durate dei componenti per le percorrenze di prima sostituzione (e successive, solo in caso di non conformità della prima), per tutti quei componenti che il Fornitore stesso ha indicato nella scheda "Sostituzione parti principali". Come "percorrenza di prima sostituzione" si intende la durata del componente originariamente montato sul veicolo nuovo, comunque definita (percorrenza chilometrica, ore di funzionamento, o numero di atti), in costanza del regolare funzionamento del componente ed all'interno dei limiti di usura definiti per il componente. La garanzia sarà regolata nel seguente modo:

1. Qualora il componente in esame, montato su un determinato autobus, dovesse presentare una percorrenza di prima sostituzione pari o superiore al 90% della "durata attesa" indicata dal Fornitore nella scheda suddetta, la durata del componente è riconosciuta conforme ed il Fornitore è liberato dagli obblighi di garanzia relativi alla durata attesa del componente in questione, per tutte le successive sostituzioni sul medesimo autobus;

2. Qualora il componente in esame, montato su un determinato autobus, dovesse presentare una percorrenza di prima sostituzione compresa tra il 50% ed il 90% della "durata attesa" indicata dal Fornitore nella scheda suddetta, l'intervento di sostituzione o ripristino rimane a carico del Fornitore, con onere a carico di ATVO pari al 50% del costo (MO+MT) dichiarato nella scheda stessa;

3. Qualora il componente in esame, montato su un determinato autobus, dovesse presentare una percorrenza di prima sostituzione inferiore al 50% della "durata attesa" indicata dal Fornitore nella scheda suddetta, l'intervento di sostituzione o ripristino rimane completamente a carico del Fornitore.

Nei due ultimi casi (punti 2 e 3), il Fornitore non è liberato dagli obblighi di garanzia relativi alla durata attesa del componente in questione, per tutte le successive sostituzioni di tale componente sul medesimo autobus, fino a quando il componente montato (eventualmente modificato o variato dal costruttore) non abbia raggiunto almeno il 90% della "durata attesa" indicata nella scheda "Sostituzione parti principali", anche oltre la scadenza nominale del periodo di garanzia e fino alla fine del periodo di riferimento adottato per il ciclo di vita.

Per i componenti non previsti nella scheda "Sostituzione parti principali", vale la copertura della garanzia di base del veicolo (per il periodo contrattualmente previsto), ovviamente nelle condizioni di rispetto dei piani di manutenzione indicati dal Costruttore e del profilo di missione indicato nel Capitolato speciale.

3.2 - Risultati da conseguire durante il periodo di garanzia

3.2.1 - Indice di indisponibilità e penali relative

L'indice di indisponibilità giornaliero è il rapporto percentuale fra il numero dei veicoli non idonei per il servizio e la numerosità del singolo lotto, rilevati alle 6.30 antimeridiane di tutti i giorni feriali dell'anno. La numerosità del lotto coincide con il numero di autobus del singolo lotto di gara immatricolati alla data di rilevamento.

Il veicolo è considerato idoneo all'erogazione del servizio quando è in grado di svolgere compiutamente il servizio, nelle seguenti condizioni:

- sicurezza per i trasportati e per gli altri utenti della strada;
- affidabilità nell'espletamento del servizio;
- buon funzionamento di tutti i dispositivi di equipaggiamento;
- normale comfort dei passeggeri e del conducente;
- livelli di inquinamento da emissioni gassose, rumore e vibrazioni ai valori tipici del veicolo;
- allestimenti ed arredi conformi;
- consumi dei liquidi di rifornimento nella norma;
- nessuna anomalie relativa a funzionalità o caratteristiche sottoposte a verifica in sede di revisione di collaudo MCTC.

Ai fini del calcolo dell'indice, sono conteggiati solo gli autobus che presentino uno o più motivi di non idoneità originati da anomalie coperte dalla garanzia contrattuale. Rimangono quindi esclusi dal calcolo gli autobus non efficienti ad esempio per sinistri (purché l'attesa di lavorazione non sia motivata da ritardata consegna dei ricambi), insufficiente rifornimento di carburante, manutenzione programmata, sostituzione di gruppi che hanno raggiunto la durata prevista, pulizia eccetera.

Qualora, ad insindacabile giudizio di ATVO, l'avaria sia tale da rendere l'autobus idoneo per un servizio breve (esempio: climatizzazione passeggeri insufficiente), tale autobus sarà considerato indisponibile nella misura del 50%.

L'informazione degli eventi che causano inidoneità al servizio sarà data al Fornitore, con modalità da concordare, a mezzo fax o e-mail.

L'indice medio di indisponibilità trimestrale è pari alla media, pesata sulla numerosità del lotto, degli indici di indisponibilità giornaliera dei giorni feriali (sabato incluso) dei tre mesi.

Durante il periodo di garanzia il Fornitore deve adottare organizzazione e strutture di assistenza idonee a contenere l'indice medio di indisponibilità trimestrale entro il 10%. L'indice medio trimestrale sarà calcolato sui quattro trimestri solari (1/01 – 31/3, 1/04 – 30/06, 1/07 – 30/09, 1/10 – 31/12).

La penale per il superamento del valore massimo suddetto sarà pari ad € 100,00 per ogni giorno di indisponibilità di ciascun autobus, eccedente il valore massimo ammesso, pertanto:

Penale trim. = (Giorni di indisponibilità nel trimestre – Giorni massimi di indisponibilità nel trimestre) x 100 €

In cui:

Giorni di indisponibilità nel trimestre = sommatoria del numero di autobus indisponibili in un determinato giorno per tutti i giorni feriali del trimestre

Giorni massimi di indisponibilità nel trimestre = (giorni feriali nel trimestre) x (N° medio bus flotta) x 10%

3.3 - gestione dell'assistenza in garanzia e post vendita

3.3.1 - Organizzazione a supporto delle prestazioni in garanzia

Il Fornitore deve predisporre la costituzione di un'apposita organizzazione cui farà carico l'esecuzione delle prestazioni da effettuare in corso di garanzia. Si considerano parti essenziali dell'Organizzazione:

- il Responsabile dell'Assistenza, designato dal Fornitore ad agire in nome e per conto del Fornitore stesso per l'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni da effettuare in favore di

ATVO in corso di garanzia, il cui nominativo dovrà essere indicato prima della consegna degli autobus; tutti i rapporti tra ATVO e Fornitore dopo la consegna degli autobus saranno tenuti per il tramite del Responsabile dell'Assistenza.

- la Struttura Tecnica incaricata dell'esecuzione materiale degli interventi.

3.3.2 - Struttura tecnica

Per struttura tecnica si intende il complesso delle officine, personale ed attrezzature che il Fornitore intende dedicare alla esecuzione degli interventi in garanzia.

Il Fornitore deve descrivere, nella scheda "descrizione autobus" o in un documento separato facente parte della documentazione tecnica di gara, la struttura tecnica che metterà a disposizione di ATVO.

Le caratteristiche della struttura tecnica dovranno soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- individuazione di una rete di Centri di Assistenza, con estensione territoriale adeguata al profilo di missione, con l'individuazione di un Centro di Assistenza vicino alla sede di ATVO; tali centri saranno in grado di eseguire tutti gli interventi in garanzia che si rendessero necessari;
- individuazione di un Centro Logistico in grado di rifornire tempestivamente ATVO di ricambi originali;
- individuazione di un Centro di Supporto Tecnico in grado di assistere tempestivamente ed efficacemente ATVO per ogni problematica tecnica inerente la fornitura;
- i Centri di Assistenza, il Centro Logistico ed il Centro di Supporto Tecnico debbono disporre di personale, competenze tecniche, spazi ed attrezzature adeguate al raggiungimento dei risultati sopra indicati, nonché alla corretta gestione della flotta. Tali caratteristiche debbono essere descritte nella documentazione suddetta.

L'esecuzione degli interventi in garanzia potrà avvenire:

- a) presso officine e/o depositi di ATVO, con personale ed attrezzature messe a disposizione dal Fornitore. Per l'attivazione di tale modalità operativa dovranno essere concordati gli spazi da riservare al Fornitore e loro condizioni di utilizzo, gli orari di lavoro, il coordinamento delle misure di sicurezza e la valutazione dei rischi interferenti, come richiesto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. ATVO si riserva di rifiutare l'accesso nelle proprie sedi a persone non di suo gradimento;
- b) presso un Centro di Assistenza della struttura tecnica del Fornitore, con trasferimento del veicolo a cura e spese di quest'ultimo. ATVO si riserva di rifiutare motivatamente la struttura indicata;
- c) da parte della stessa ATVO mediante proprio personale e nell'ambito delle proprie strutture di manutenzione. Per l'applicazione di tale modalità, sarà stipulato dopo l'ordine di fornitura uno specifico accordo, che definirà gli interventi che il Fornitore intende delegare ad ATVO, i termini di ristoro degli oneri di manodopera e materiali, i termini temporali in cui ATVO renderà disponibili le risorse per l'effettuazione dell'intervento, ai fini di preservare l'applicazione delle penali per indisponibilità, le modalità di comunicazione ed autorizzazione degli interventi eccetera.

Il Fornitore deciderà di volta in volta quale modalità attivare: al fine di massimizzare la disponibilità della flotta oggetto di fornitura, ogni qualvolta sia tecnicamente possibile dovrà essere privilegiata l'esecuzione presso le officine di ATVO.

Il Fornitore dovrà indicare, nella descrizione della struttura tecnica, se intenda attivare la modalità di cui al punto c), per quali tipologie di intervento e su quali sottoinsiemi dell'autobus.

Nel caso di prestazioni effettuate da officine terze, sia presso ATVO che presso strutture esterne, il Fornitore dovrà consegnare ad ATVO la nota descrittiva dettagliata che certifichi la lavorazione effettuata, con l'indicazione dei ricambi utilizzati e dell'esito risolutivo (positivo o negativo) dell'intervento. In mancanza di tale documentazione il veicolo non sarà immesso in esercizio e sarà pertanto considerato ancora nello stato di "fermo".

3.3.3 - Interventi manutentivi a cura di ATVO

Ad insindacabile giudizio di ATVO ed allo scopo di garantire la continuità dell'esercizio, ATVO potrà effettuare direttamente con proprio personale, materiali ed attrezzature la riparazione di guasti o delle anomalie non a carattere sistematico che richiedono un modesto impegno di tempo (indicativamente non superiore a tre ore - uomo).

ATVO darà tempestiva comunicazione di detti interventi al Fornitore e questi dovrà provvedere all'immediato reintegro dei materiali utilizzati ed al pagamento ad ATVO degli oneri, diretti ed indiretti. La manodopera sarà valorizzata al prezzo orario di € 38,00 (trentotto/00), attualizzati per gli anni successivi al primo secondo la rivalutazione Istat specifica del settore autoriparazione. I ricambi non integrati saranno valorizzati al costo corrente praticato dal Fornitore, aumentato del 10% (dieci per cento) per oneri di handling.

3.3.4 - Fornitura e reperibilità dei ricambi

Il Fornitore deve predisporre apposita organizzazione propria, accordi commerciali o quant'altro necessario per consentire l'approvvigionamento dei ricambi per un periodo non inferiore a 10 anni, a far tempo dal termine delle consegne della fornitura.

Scaduto detto termine il Fornitore, qualora non fosse più in grado di assicurare la regolare disponibilità dei ricambi, s'impegna a rendere noti ad ATVO disegni, specifiche tecniche, coordinate dei sub fornitori (e relativi disegni), al fine di consentire ad ATVO l'approvvigionamento indipendente di detti ricambi.

I ricambi devono essere reperibili con facilità da diverse fonti sul mercato, in modo che ATVO possa individuare la linea di approvvigionamento per lui più conveniente.

3.3.5 - Follow-up della fornitura

Il Fornitore si impegna a fornire ad ATVO, per un periodo di almeno 10 anni, tutte le informazioni, la documentazione ed il supporto necessario a gestire la flotta in modo ottimale e con il massimo livello di sicurezza, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- variazioni ed integrazioni della documentazione di manutenzione, incluso il catalogo ricambi;
- variazioni ed integrazioni delle procedure di controllo e di sicurezza;
- richiami e modifiche, anche se relative a parti del veicolo realizzate da terzi;
- interventi migliorativi suggeriti per una migliore conservazione ed efficienza nel tempo del veicolo;
- aggiornamenti software per i veicoli o le attrezzature;
- comunicazioni inerenti eventuali variazioni della struttura tecnica del Fornitore.

In tale quadro è essenziale la segnalazione riguardante la necessità di sostituire le parti che dovessero presentare rischio di rotture, usura od avarie precoci, che interessino organi essenziali per la sicurezza. La segnalazione dovrà essere la più tempestiva possibile e riportare le indicazioni che ATVO dovrà seguire per garantire la sicurezza dei propri veicoli.

4. REQUISITI DI MANUTENIBILITÀ ED ATTREZZATURA IN DOTAZIONE

4.1 - requisiti generali di manutenibilità

Il Fornitore deve garantire l'elevata manutenibilità dei veicoli, con particolare riferimento a:

- ricerca guasti e diagnosi;
- documentazione di manutenzione;
- sistema di autodiagnosi, diagnosi remota, raccolta dati e gestione eventi;
- reperibilità ed intercambiabilità ricambi;
- accessibilità;
- efficienza e sicurezza delle operazioni;
- disponibilità di procedure di collaudo veloci ed affidabili.

La manutenibilità del veicolo sarà oggetto di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale.

4.2 - Documentazione di manutenzione

4.2.1 - Prescrizioni generali

La documentazione di manutenzione dovrà essere completa, esaustiva e di agevole consultazione. Il formato dovrà corrispondere ai seguenti requisiti:

- tutta la documentazione di manutenzione, anche quella relativa ad impianti e componenti di sub fornitori, dovrà essere fornita in lingua italiana;
- dovrà essere fornita su supporto informatico compatibile con i programmi di elaborazione standard e stampabile;
- i manuali, in generale, devono essere prodotti anche su supporto cartaceo, di buona qualità, in modo che ne sia consentito un uso continuativo a lungo termine, con fogli separati;
- le copertine devono essere resistenti all'unto, all'umidità ed all'usura, in misura proporzionata agli usi previsti;
- tutto il materiale stampato deve essere chiaramente riproducibile con normali macchine fotocopiatrici.

ATVO è interessata ad un sistema di documentazione di agevole diffusione e consultazione a tutti i livelli ed alla possibilità di integrare il sistema documentale con gli strumenti informatici in uso in azienda. Saranno perciò accettate anche soluzioni con documentazione solo informatica, purché risulti agevole sia il trattamento delle informazioni contenute (es. estrazione di disegni, produzione di file in formato pdf, possibilità di collegamento ad applicativi di gestione della documentazione eccetera), sia la produzione di documenti cartacei (schemi, manuali generali o specifici, stampa di particolari eccetera).

Non saranno invece accettate soluzioni documentali solo cartacee, se non accompagnate almeno dalla scansione in formato pdf di tutta la documentazione, opportunamente suddivisa.

Gli schemi, i disegni e tutta la documentazione in formato superiore ad A3 dovrà comunque essere fornita anche in versione cartacea.

4.2.2 - Manuale di istruzione del personale di guida

Il Manuale di istruzione per il personale di guida deve contenere tutte le informazioni necessarie per un utilizzo ottimale del veicolo e, se in forma cartacea, deve essere realizzato in formato di piccola dimensione (ad esempio A5).

Sul manuale devono anche essere riportate sotto forma di prospetto, con indicazioni chiare e precise, le condizioni di emergenza che possono verificarsi durante l'utilizzo del veicolo e gli interventi in sicurezza che il personale di guida deve rispettare.

4.2.3 - Documentazione di manutenzione e riparazione

Deve essere fornita la documentazione necessaria al fine di consentire agli addetti della manutenzione di disporre, in forma accessibile, di tutte le informazioni necessarie per le varie operazioni di manutenzione e gestione del veicolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- operazioni di manutenzione programmata, come sostituzione di componenti, sostituzione e rabbocco fluidi, registrazioni, ispezioni, lubrificazioni, verifiche;
- operazioni di stacco, riattacco e revisione di componenti;
- diagnosi di guasti ed anomalie, interpretazione e gestione segnali di guasto;
- riparazione, pulizia, parametrizzazione di parti e componenti dell'autobus;
- collaudo delle varie funzionalità a seguito di intervento;
- interventi di emergenza, sblocco sicurezze e ripristini provvisori, finalizzati a consentire il rientro dell'autobus in officina.

La documentazione deve contenere un'analisi dettagliata di ogni componente del veicolo in modo che gli addetti alla manutenzione possano efficacemente revisionare e/o riparare il veicolo od il componente.

Il veicolo deve essere considerato come un unico insieme ed in tal senso tale manuale deve essere uniforme in tutte le sue parti, anche se relative a componenti di diversi sub-fornitori. Il Fornitore deve impegnarsi, pertanto, al coordinamento delle notizie necessarie alla completa riparazione dei singoli componenti dei vari sub-fornitori ed alla realizzazione di quanto sopra richiesto.

Le indicazioni relative agli interventi di manutenzione e riparazione devono includere le procedure di ricerca guasti, specificando per ogni segno diagnostico rilevabile, le probabili cause, le attività di ispezione/controllo da svolgere e le riparazioni da eseguire a seguito dei suddetti controlli, rappresentando dette informazioni in modo chiaro e ben strutturato, secondo la logica dell'albero di guasto o altra di analoga efficacia.

Dovrà inoltre essere presente un'analisi dei modi di guasto e dei rispettivi effetti, almeno per le parti del veicolo con maggior frequenza di guasto e per i guasti maggiormente critici.

4.2.4 - Procedure di collaudo

Al fine di garantire la sicurezza e regolarità dell'esercizio, la documentazione di manutenzione dovrà riportare per ogni operazione di ripristino di avaria o riparazione guasti, una procedura di collaudo affidabile e di agevole attuazione, che garantisca la corretta esecuzione dell'operazione, la piena efficienza del veicolo e la sussistenza delle condizioni di sicurezza.

4.2.5 - Catalogo parti di ricambio

Il catalogo delle parti di ricambio deve essere realizzato con visioni esplose in assonometria di tutte le parti, rendendole facilmente identificabili. Anche il catalogo parti di ricambio dovrà essere realizzato in modo uniforme in tutte le sue parti, considerando il veicolo in un unico insieme.

Il catalogo dovrà contenere almeno le seguenti informazioni:

- il numero di riferimento della tavola su cui si trova;
- una breve descrizione del pezzo con la funzione svolta;
- il numero di riferimento del Fornitore del veicolo;

- il richiamo alle tabelle di unificazione per particolari di uso comune con le indicazioni complete per l'acquisto, quali dati dimensionali, trattamenti superficiali, ecc..

Il Catalogo dovrà contenere le indicazioni e/o istruzioni necessarie per il riconoscimento della originalità delle parti di ricambio, siano esse di propria costruzione ovvero acquistate dal sub-fornitore.

Per i componenti fabbricati da fornitori terzi dovrà essere riportato, sul catalogo ricambi o in una lista di cross-reference, il codice originale del fabbricante del componente.

4.2.6 - Fabbisogno dei ricambi

A richiesta di ATVO, il Fornitore dovrà presentare, con congruo anticipo rispetto alla consegna del primo veicolo, una lista dei ricambi e materiali di consumo ritenuti necessari per garantire la corretta manutenzione dei veicoli, in relazione all'esperienza del Fornitore ed al profilo di missione dei veicoli indicato da ATVO.

4.2.7 - Disegni da presentare con la fornitura

Il Fornitore deve consegnare in tre copie i disegni tecnici relativi all'autoveicolo, utili ad una completa conoscenza e gestione del veicolo. Si riporta di seguito un elenco indicativo:

- schema elettrico funzionale, per ogni singola funzione circuitale elettrica;
- schema elettrico di manutenzione, per ogni singola funzione circuitale elettrica;
- schema topografico delle canalizzazioni, cassette di derivazione, ecc.;
- schema funzionale dell'impianto elettrico con evidenziati assorbimenti di corrente nei vari circuiti distributori e utilizzatori;
- scheda dei componenti elettrici, riportante il codice d'acquisto originale del costruttore del componente, correlata dalle caratteristiche meccaniche, elettriche, emc, chimiche, curve di lavoro, normative di riferimento, ecc.;
- schema funzionale impianto pneumatico redatto secondo le norme UNI vigenti, corredato di relativa legenda con l'indicazione dei valori funzionali dei vari componenti;
- schema topografico impianto pneumatico corredato di relativa legenda e l'indicazione della codifica tubazioni;
- scheda dei componenti pneumatici, riportante il codice d'acquisto originale del costruttore del componente, corredate dalle caratteristiche meccaniche, pneumatiche, elettriche, chimiche, curve di lavoro, normative di riferimento, ecc.;
- disegno del figurino illustrativo del veicolo su scala 1:20 e 1:100;
- disegno del figurino di raggio di volta del veicolo ed iscrizione in curva;
- schema topografico impianto della lubrificazione centralizzata a grasso corredato di relativa legenda e l'indicazione della codifica tubazioni;
- schema topografico impianto alimentazione motore endotermico corredato di relativa legenda e l'indicazione della codifica tubazioni;
- schema dell'impianto di alimentazione;
- schema di principio dell'impianto elettrico;
- schema topografico multifilare dell'impianto elettrico;
- disegno complessivo autotelaio;
- disegno complessivo motore cambio di velocità (dimensioni di massima);
- disegno complessivo sospensioni al telaio;
- disegno complessivo pannelli apparecchiature elettriche;
- disegno complessivo sistemazione cestello batterie;

- disegno complessivo disposizione posto guida e visibilità;
- disegno complessivo cruscotto anteriore e laterale;
- disegno complessivo paretina autista;
- disegno complessivo disposizione sedili passeggeri;
- disegno complessivo dimensioni ed ubicazione botole pavimento;
- disegno complessivo montaggio cristallo parabrezza e lunotto posteriore;
- disegno complessivo sistemazione ed applicazione illuminazione interna.

Tutta la documentazione tecnica deve essere precisa e far riferimento alla versione di autobus effettivamente consegnata.

ATVO si riserva, in caso di necessità, di richiedere al Fornitore ulteriori illustrazioni e disegni.

4.2.8 – Aggiornamenti

Salvo quanto prescritto relativamente al follow-up della fornitura, durante il periodo di garanzia della carrozzeria il Fornitore dovrà fornire, senza costi supplementari per ATVO, gli aggiornamenti relativi a tutta la documentazione di manutenzione, ossia le pagine modificate e/o i supporti elettronici equivalenti. Ove siano previsti accessi a sistemi telematici per la consultazione della documentazione, tali accessi dovranno essere disponibili, senza costi ulteriori di licenza o simili, per il medesimo periodo.

4.3 - Addestramento del personale

Il Fornitore deve progettare, in accordo con ATVO, ed erogare a propria cura e spese un programma di addestramento per il personale ATVO che sarà addetto alla guida ed alla manutenzione dei mezzi, per le varie aree di competenza (elettrauto, meccanica, carrozzeria eccetera); tale programma, che dovrà essere costituito da almeno otto giornate di formazione distribuite nell'arco temporale della garanzia, potrà prevedere attività sia prima che dopo l'entrata in servizio del veicolo, dovrà prevedere anche prove pratiche ed una verifica finale ed essere realizzato, per quanto tecnicamente possibile, presso la sede di ATVO. Inoltre, sarà fornito, a cura e spese del Fornitore, il materiale didattico da consegnare ai partecipanti.

Le attività formative dovranno essere effettuate tramite formatori di elevata competenza sugli argomenti specifici e con esperienza formativa adeguata. ATVO potrà motivatamente richiedere la sostituzione di uno o più formatori o la ripetizione di una o più attività formative.

Qualora per ragioni tecniche alcune attività formative vengano organizzate fuori dalla sede ATVO dovrà essere garantito un numero di partecipanti ATVO di almeno 15 persone per ogni corso.

4.4 - Attrezzatura speciale

Il Fornitore deve specificare, in un apposito documento facente parte della Documentazione tecnica di offerta, l'attrezzatura speciale necessaria per una completa ed approfondita gestione del veicolo, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- apparecchiature e software di diagnosi, al livello più approfondito disponibile;
- attrezzatura speciale di qualsiasi tipo;
- sistemi di interfaccia, connettori, e simili;
- apparecchiature e software per gestione materiali, garanzie eccetera;
- licenze, aggiornamenti costi di assistenza e manutenzione delle apparecchiature e software di cui sopra.

Di ogni elemento andranno indicati i costi di acquisto e gestione, nonché la compatibilità con altri modelli di autobus della stessa marca o anche di altre marche.

4.5 - Efficienza e sicurezza delle operazioni

L'autobus dovrà essere progettato in modo che tutte le attività di gestione possano essere eseguite in condizioni di massima efficienza e sicurezza.

Pertanto per tutte le operazioni di rimessaggio, manutenzione, diagnosi, riparazione, sostituzione di parti o complessivi, recupero su strada, ed ogni altra operazione connessa alla gestione del veicolo, dovranno essere individuati gli accorgimenti progettuali e le procedure atti a garantire la sicurezza di persone e cose, nonché la massima velocità ed efficacia di esecuzione, in tutte le condizioni operative tipiche delle attività suddette (officina, deposito, recupero su strada, pioggia, veicolo in temperatura eccetera).

4.6 - Armonizzazione attività di manutenzione

E' primaria esigenza di ATVO armonizzare le attività di manutenzione delle numerose sottoflotte di cui si compone il parco autobus, con particolare riferimento alla scelta dei materiali, ai cicli di manutenzione programmata ed alle apparecchiature di diagnosi e manutenzione. A tal fine, è interesse di ATVO individuare, rispetto alle prescrizioni manutentive del costruttore, variazioni che, quantomeno a parità di efficacia, facilitino l'unificazione dei materiali di manutenzione, dei cicli manutentivi e delle apparecchiature di diagnosi.

Il Fornitore si impegna pertanto a favorire tale attività, fornendo supporto tecnico e documentale ed autorizzando le variazioni predette, ove non sussistano documentate controindicazioni tecniche.

5. VISIONE E PROVA SU STRADA

Durante i lavori della Commissione di Gara sarà richiesta, a pena di esclusione dalla procedura, la visione e prova su strada, nel territorio del Comune di San Donà di Piave, di un esemplare, anche prototipo, con caratteristiche significativamente analoghe a quelle del veicolo oggetto dell'offerta. Le caratteristiche del prototipo dovranno essere tali da consentire alla Commissione la valutazione delle caratteristiche obbligatorie e a punteggio dell'autobus offerto; tale risultato potrà essere ottenuto anche con prototipi diversi per le diverse prove, ferma l'unicità dell'offerta.

Si precisa che, ferme restando le caratteristiche della fornitura:

- saranno accettati veicoli con lay-out parzialmente diverso, a fronte della produzione di documentazione tecnica e/o fotografica tale da rendere con sufficiente accuratezza il lay-out della versione offerta;
- saranno accettati anche prototipi dotati di porte di tipo diverso da quello richiesto per i vari lotti, a fronte della produzione di documentazione tecnica e/o fotografica tale da rendere con sufficiente accuratezza la conformazione e le caratteristiche della versione richiesta;
- i modelli presentati potranno essere privi di dispositivi per i passeggeri a ridotta capacità motoria, ma dovrà essere presentata dettagliata documentazione tecnica che sarà oggetto di valutazione.
- Le prove su strada saranno effettuate su percorsi ricadenti nel profilo di missione, con possibilità di verificare le caratteristiche dichiarate in offerta (ad esempio, con prove di ingombro, partenza in salita, accelerazione, rumorosità, consumo eccetera).

Su richiesta di ATVO, le prove saranno eseguite con veicolo zavorrato a metà della portata utile: in tal caso il Fornitore dovrà provvedere a zavorrare il veicolo a propria cura e spese.

6. COSTO DEL CICLO DI VITA

6.1 - Informazioni generali

Ai fini dell'attribuzione del punteggio tecnico-funzionale, sarà valutato il valore del "Costo del ciclo di vita" (LCC), calcolato in base al profilo di missione indicato e per una durata pari a 10 anni (periodo osservato), per una percorrenza complessiva stimata pari quindi a dieci volte la percorrenza media annua indicata nel profilo di missione.

Il valore LCC sarà determinato in parte sulla base dei dati caratteristici dell'autobus ed in parte in base alle dichiarazioni impegnative del Fornitore, che risponderà per i primi sei anni di eventuali difformità tra quanto dichiarato ed i costi effettivamente sostenuti. Tale impegno è coperto da specifica cauzione.

Il valore LCC sarà determinato tenendo in conto le seguenti voci di costo:

- consumo di olio motore;
- costi relativi alla manutenzione programmata;
- costi relativi alla sostituzione delle parti principali, per i quali sia stimabile una durata attesa, nelle condizioni di utilizzo tipiche del profilo di missione;
- costi relativi alla sostituzione di parti di carrozzeria, per i quali ATVO fornirà i dati di frequenza.

Tutti i costi saranno calcolati sulla base della percorrenza complessiva stimata nel periodo osservato (dieci anni), come sopra definita.

Per i costi relativi a manutenzione programmata e sostituzione parti principali e di carrozzeria, la distinta, quantità e costo dei materiali necessari per ogni intervento saranno dichiarati dal fornitore.

Il tempo di manodopera necessario, espresso in ore-uomo, sarà dichiarato dal Fornitore e farà riferimento al MRT (Mean Repair Time), ovvero il valore atteso del tempo di riparazione (UNI 9910), che include anche il tempo di collaudo prima della riabilitazione al servizio. Pertanto il tempo di mano d'opera include anche tutte le attività di stacco e riattacco delle parti da rimuovere per accedere alla parte da sostituire (esempio: la sostituzione guarnizioni frenanti comprende il tempo di stacco e riattacco ruote); non comprende invece ad esempio i tempi per il posizionamento del veicolo sulla linea di lavorazione, reperimento materiali ed attrezzatura, eccetera.

Tali interventi saranno valorizzati:

- per la manodopera, al valore standard orario di Euro 38,00, senza applicazione di rivalutazione ISTAT;
- per i materiali (ricambi e materiali di consumo), al costo corrispondente alle condizioni commerciali praticate ad ATVO alla data di presentazione delle offerte.
- tutti i prezzi vanno indicati al netto di IVA.

6.2 - Procedura di calcolo del costo del ciclo di vita

6.2.1 - Costo per consumo olio motore

Viene calcolato da ATVO in base ai dati di consumo dichiarati dal fornitore. Il consumo, quantificato in kg per 1000 km, sarà rapportato alla percorrenza complessiva stimata nel ciclo

del costo di vita e valorizzato al costo corrisposto da ATVO per tale fluido alla data di presentazione delle offerte.

6.2.2 - Costo relativo alla manutenzione programmata

Viene calcolato in base agli interventi previsti dal piano di manutenzione programmata redatto dal fornitore, che indica anche l'impegno di manodopera e materiali.

Il suddetto piano sarà diviso in cicli, ovvero gruppi di operazioni effettuati con la medesima cadenza (chilometrica o temporale). Il fornitore dovrà descrivere ogni ciclo secondo la scheda fac-simile Allegato C (descrizione cicli manutenzione programmata), riepilogando quindi l'insieme dei cicli ed il relativo costo secondo la scheda fac-simile Allegato B (manutenzione programmata).

Per la valorizzazione della manodopera e dei materiali vale quanto sopra indicato.

6.2.3 - Costo relativo alla sostituzione delle parti principali

Viene calcolato in base al costo di sostituzione dei componenti principali dell'autobus, elencati nella scheda Allegato D (Sostituzione parti principali).

Il costo LCC per ogni componente è calcolato moltiplicando il costo complessivo di sostituzione del componente per il numero previsto di interventi nel periodo LCC osservato (dieci anni). La somma dei costi LCC di tutti i componenti contemplati dalla scheda Allegato D rappresenta il costo LCC relativo alla sostituzione delle parti principali.

Si precisa al riguardo quanto segue:

- per "durata attesa" si intende la scadenza chilometrica minima garantita alla quale il componente in questione si prevede debba essere sostituito o revisionato, nelle condizioni di esercizio previste nel profilo di missione; qualora la durata attesa sia espressa in forma temporale (mesi o anni), dovrà essere convertita in percorrenza chilometrica sulla base della percorrenza media annua definita dal profilo di missione.
- il numero di interventi nel ciclo di vita va calcolato come rapporto tra la percorrenza complessiva stimata nei dieci anni (calcolata in base alla percorrenza media indicata nel profilo di missione) e la durata attesa del componente, eventualmente convertita in km, con arrotondamento al secondo decimale. Anche qualora la durata attesa del componente risulti maggiore della percorrenza complessiva stimata nei dieci anni, il numero di interventi nel ciclo di vita andrà calcolato nel medesimo modo, risultando in tal caso minore di uno. Ad esempio, se la durata attesa per il motore è pari a 800.000 km e la percorrenza media annua è pari a 65.000 km, si otterrà un numero di interventi nel ciclo di vita pari a $(65.000 \times 10) : 800.000 = 0,81$ (con arrotondamento al secondo decimale) relativamente alla quantificazione del tempo di mano d'opera si rimanda a quanto sopra indicato nella definizione dell'intervento di ripristino del componente, si dovrà sempre considerare l'utilizzo di componentistica nuova e di primo impianto, anche per i componenti e sottoinsiemi riparabili e revisionabili, salvo ove diversamente indicato.
- il costo dell'intervento (materiale e manodopera) deve includere tutti i componenti dello stesso tipo presenti sull'autobus che presentino la medesima durata attesa: ad esempio, per la sostituzione di quattro ammortizzatori del 2° asse, se il costo per ogni ammortizzatore è pari a Euro 250,00 (duecentocinquanta/00) andrà indicato il totale materiale di Euro 1.000,00 (mille/00); analogamente per la manodopera.

6.2.4 - Costo relativo alla sostituzione di parti di carrozzeria

Viene calcolato in base al costo di sostituzione dei componenti di carrozzeria principali dell'autobus, sulla base delle tipologie e quantità di intervento indicate nella scheda Allegato E (Sostituzione parti di carrozzeria).

Il costo LCC per ogni tipologia di intervento è calcolato moltiplicando il costo complessivo dell'intervento – manodopera, ricambi e materiali di consumo – per il numero previsto di interventi nel periodo LCC osservato (dieci anni). La somma dei costi LCC di tutti gli interventi contemplati dalla scheda rappresenta il costo LCC relativo alla sostituzione di parti di carrozzeria.

Si precisa al riguardo quanto segue:

- relativamente alla quantificazione del tempo di manodopera vale quanto sopra indicato;
- nella definizione dell'intervento di ripristino del componente, si dovrà sempre considerare l'utilizzo di componentistica nuova e di primo impianto, anche per i componenti e sottoinsiemi riparabili e revisionabili, salvo ove diversamente indicato.

6.2.5 - Calcolo del costo LCC e del costo chilometrico

Tutte le voci di costo sopra indicate saranno riepilogate dal Fornitore, per sola comodità di valutazione della Commissione Giudicatrice, in un "Prospetto riassuntivo LCC" in formato libero, che evidenzia i costi complessivi relativi a manodopera, materiali, consumi, mantenendo distinti manodopera e materiali.

Si riepilogano di seguito le voci di costo LCC e le schede da compilare:

Voce di costo	Fonte dati	Annotazioni
Consumo olio motore	Allegato A -Scheda descrizione autobus	sulla base del consumo dichiarato
Manutenzione programmata	Allegato B -Scheda manutenzione programmata Allegato C -Scheda cicli manutenzione programmata	compilate a cura del Fornitore
Sostituzione delle parti principali	Allegato D -Scheda sostituzione parti principali	compilata a cura del Fornitore
Sostituzione parti di carrozzeria	Allegato E -Scheda sostituzione parti di carrozzeria	compilata a cura del Fornitore
Costo LCC complessivo	Somma di tutte le voci di costo precedenti	<u>in formato libero</u> : devono essere tenuti distinti materiali, manodopera, consumi; deve essere esposto il totale generale LCC

6.3 - **Rimborso per mancato rispetto dei costi per consumo olio e manutenzione programmata**

Qualora nei primi tre anni di esercizio si riscontrassero variazioni rispetto a quanto dichiarato dal Fornitore, tali da indurre costi maggiori di oltre il 10% rispetto a quelli dichiarati per le voci "consumo olio" e "manutenzione programmata" (necessità di abbreviare le scadenze, necessità di sostituzioni non previste, impiego di quantità maggiori di manodopera o materiali, maggiori consumi di olio eccetera), il Fornitore dovrà mettere in atto le modifiche migliorative atte a riportare i costi entro il limite suddetto. Dovrà inoltre rimborsare interamente i costi eccedenti il costo dichiarato, calcolati sull'arco dei dieci anni di esercizio.

7. VALORIZZAZIONE DEI COSTI DI ESERCIZIO ENERGETICI ED AMBIENTALI

Al fine di promuovere l'utilizzo di veicoli puliti ed a basso consumo energetico, come previsto dalla direttiva 2009/33/CE del 23 aprile 2009 e dal Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 24 (Gu 24 marzo 2011 n. 68) che ne dà attuazione, nonché a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 8/5/2012 e s.m.i., il fornitore dovrà indicare nell'Allegato A "Scheda descrizione autobus" i valori di consumo energetico e di emissioni inquinanti richiesti dal D.M. suddetto, riferiti al ciclo SORT applicabile al lotto, mediante dichiarazione emessa dalla casa costruttrice del veicolo offerto, nel rispetto dei criteri ambientali minimi di cui all'art. 34 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.-

I valori di consumo, espressi in Nmc/km, dovranno essere rilevati da prova in campo certificata da ente terzo o tramite dichiarazione della casa costruttrice, come previsto dal Decreto suddetto. Tuttavia, ritenendo che l'attestazione da parte di un ente certificatore terzo garantisca maggiormente l'imparzialità di valutazione, si avverte che, nel caso in cui l'offerente aggiudicatario non abbia prodotto in gara tale attestazione, la stessa dovrà essere prodotta prima della scadenza del termine dilatorio per la stipula del contratto, avendo ATVO l'obbligo di verificare quanto dichiarato dai concorrenti in sede di gara. I valori di consumo rilevati dall'ente certificatore terzo dovranno essere allineati o migliorativi rispetto alle dichiarazioni della casa costruttrice prodotte in gara; diversamente, ATVO si riserva di procedere a tutte le valutazioni conseguenti.

In sintesi, il concorrente che, al momento della presentazione dell'offerta, non disponga dell'attestazione da parte di Ente Certificatore Terzo, ha due possibilità:

- non allegare alcuna dichiarazione: in tal caso, nella valutazione tecnica alla voce corrispondente verranno assegnati zero punti;
- allegare la dichiarazione della casa costruttrice, con obbligo di produrre l'attestazione certificata da Ente Terzo entro la data di scadenza del termine dilatorio per la stipulazione del contratto.

I valori di emissione di NOx, CO2, NMHC e Particolato potranno essere invece calcolati sulla base del consumo suddetto e dei dati di emissione in gr/kWh di omologazione, evidenziando la metodologia di calcolo al fine di consentire la normalizzazione dei valori dichiarati. In alternativa, potrà essere prodotta dichiarazione della casa costruttrice relativa alle emissioni per km, come previsto dal Decreto suddetto.

Il valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali (Vmea) risultante, previa normalizzazione della modalità di calcolo se necessario, sarà valutato ai fini dell'assegnazione del punteggio tecnico con la seguente regola di proporzionalità:

$$P_{vmea.i} = (P_{max}) \times (V_{mea.min}) / (V_{mea.i})$$

In cui:

- P_{vmea.i}:** punteggio assegnato al valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali
- P_{max}:** punteggio massimo assegnabile al valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali, come da Allegati 1, 2 e 3, al presente Capitolato Speciale, ciascuno per il lotto di riferimento
- V_{mea.min}:** valore monetario, dei costi di esercizio energetici ed ambientali minore tra le offerte valide in gara
- V_{mea.i}:** valore monetario dei costi di esercizio energetici ed ambientali dell'offerta in esame

8. GARANZIA PROVVISORIA

L'impresa concorrente dovrà produrre, contestualmente all'offerta, una garanzia provvisoria secondo l'importo e le modalità indicati nella lettera d'invito.

9. CAUZIONE DEFINITIVA E SVINCOLO PROGRESSIVO - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

L'impresa aggiudicataria dovrà prestare - entro e non oltre quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell'aggiudicazione e, comunque, prima della stipula del contratto, costituendone una condizione sospensiva dell'efficacia - una cauzione **definitiva** d'importo pari al **10 (dieci) per cento** del valore contrattuale IVA esclusa (numero degli autobus moltiplicato per il prezzo unitario di offerta).

Qualora il concorrente produca copia della certificazione del sistema di qualità, l'importo della garanzia può essere prestato in misura dimezzata.

Qualora l'impresa aggiudicataria non prestasse la cauzione entro il termine sopra indicato, ovvero prestasse una cauzione non esattamente conforme a quanto puntualizzato nel presente articolo, ATVO avrà facoltà di revocare l'aggiudicazione per fatto e colpa dell'Impresa, con conseguente incameramento dell'intera garanzia provvisoria a titolo di penale e salva la risarcibilità del danno ulteriore, e correlativa facoltà di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione è costituita a garanzia dell'esatto e costante adempimento degli obblighi contrattuali e di legge, a garanzia del pagamento di eventuali penali, a garanzia del risarcimento degli eventuali danni imputabili al Fornitore e a garanzia di qualsiasi ragione di credito di ATVO nei confronti del Fornitore, fatta salva, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, la risarcibilità del danno ulteriore.

Qualora durante l'esecuzione del contratto ATVO dovesse escutere la cauzione, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine perentorio di dieci giorni dalla richiesta scritta di ATVO. Trascorso inutilmente il termine, ATVO potrà risolvere il contratto di diritto ex art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore ed incamerare la rimanente parte di cauzione, salva la risarcibilità del danno ulteriore, ovvero potrà sospendere i pagamenti per l'importo corrispondente al reintegro della cauzione, oppure potrà prelevare l'importo corrispondente al reintegro della cauzione dagli acconti di versamento o dal saldo della fornitura.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e di legge, anche dopo la scadenza del periodo di garanzia e comunque fintantoché non sia stata definita qualsiasi eventuale eccezione, controversia o pendenza.

Essa sarà progressivamente svincolata nella seguente misura:

- il 60% all'esito positivo della "verifica di esercizio", se superata senza riserve. Qualora la verifica venga superata con riserva, verrà svincolato il 30% della cauzione e, solo dopo lo scioglimento delle riserve di verifica, il rimanente 30%;
- un ulteriore 15% decorsi tre mesi dall'esito positivo del collaudo definitivo;
- il restante 25% decorsi tre mesi dalla fine del termine di garanzia sulla carrozzeria, ove siano stati assolti tutti gli obblighi contrattuali previsti fino a tale termine, inclusi anche quelli relativi ai valori LCC ed alla garanzia sulla struttura portante.

La cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa quietanzata, rilasciata da banca o compagnia assicuratrice di gradimento di ATVO, e dovrà espressamente e congiuntamente recare:

- la rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- l'operatività della cauzione entro quindici giorni dalla richiesta di pagamento e la clausola a "prima (o semplice) richiesta di ATVO e senza eccezioni";
- la rinuncia del fideiussore ad eccepire la prescrizione per l'eventuale decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice civile, sollevando pertanto l'Ente garantito ATVO dall'onere di agire nei termini ivi previsti;
- che in caso di escussione della cauzione, o di altre azioni giurisdizionali nei confronti del fideiussore fondate sulla cauzione, il Foro competente sarà esclusivamente quello di Venezia;
- che lo svincolo potrà essere disposto solamente dall'Ente garantito ATVO mediante restituzione dell'originale della cauzione o specifica dichiarazione liberatoria scritta.

In caso di contestazioni, eccezioni o pendenze, o ricorrendo altra giusta causa, ATVO potrà legittimamente sospendere lo svincolo della cauzione definitiva senza obbligo di corrispondere interessi sull'importo della cauzione medesima o eventuali maggiorazioni di premio assicurativo.

10. CONDIZIONI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Fornitore potrà emettere fattura solo dopo l'esito positivo del "collaudo di accettazione/consegna", risultante da apposito verbale sottoscritto da ATVO o, in mancanza di questo, dopo l'immatricolazione del veicolo. I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario, previo accertamento delle condizioni previste dal presente Capitolato, nel termine di 30 (trenta) giorni fine mese dalla data del protocollo di ATVO attestante il ricevimento della relativa fattura, purché l'Impresa risulti regolare ai fini del DURC.

Il pagamento potrà avvenire solo dopo l'immatricolazione degli autobus - a cura e spese di ATVO - che avrà luogo, di norma, entro 30 (trenta) giorni dal positivo "collaudo di accettazione/consegna".

ATVO potrà legittimamente sospendere il pagamento degli autobus qualora, per fatto imputabile al Fornitore o per documentate cause di forza maggiore, gli autobus consegnati non conseguano l'immatricolazione; di detta legittima sospensione di pagamento ATVO dovrà immediatamente avvisare il Fornitore. ATVO pagherà l'importo di cui trattasi entro i sessanta giorni successivi al venir meno della causa che ostava all'immatricolazione e, in tale evenienza, non dovrà corrispondere interessi moratori - né qualsiasi altro importo comunque denominato - per il legittimo differimento del pagamento.

Nel caso in cui il Collaudo di accettazione/consegna sia stato superato con riserva, ATVO tratterrà dal pagamento il 5% dell'importo dovuto, regolandolo entro i sessanta giorni successivi allo scioglimento della riserva, al netto delle penali eventualmente addebitate.

In caso di ritardo nel pagamento rispetto ai suddetti termini, verranno riconosciuti al Fornitore interessi moratori nella misura prevista dal D.Lgs. 9.10.2002, n. 231.

Si considererà tra le parti quale data di pagamento - anche ai fini del calcolo degli interessi per ritardato pagamento - la data indicata dalla banca ordinante nell'apposita comunicazione inviata ad ATVO.

In relazione ad esigenze di gestione dei flussi finanziari, i pagamenti con scadenza al 31 dicembre potranno essere effettuati entro il 10 gennaio dell'anno successivo, senza l'applicazione - in deroga a quanto sopra stabilito - di interessi moratori.

Analogamente, ritardi di pagamento giustificati da ritardi nell'immatricolazione non dipendenti da ATVO non daranno luogo all'applicazione di interessi moratori.

Rimane salva ed impregiudicata la facoltà di ATVO di sospendere i pagamenti per giusta causa e/o di opporre l'eccezione d'inadempimento ai sensi dell'art. 1460 Codice civile.

11. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata all'impresa aggiudicataria la cessione, anche parziale, del contratto di fornitura qui disciplinato, a pena di nullità.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

In ogni caso, con la sottoscrizione del presente Capitolato Speciale il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 1260, comma 2 Codice civile, a non cedere i crediti derivanti dalla fornitura in oggetto; in caso di violazione di tale obbligo, ATVO potrà risolvere il contratto di diritto ai sensi dell'art. 1456 Codice civile per fatto e colpa del Fornitore, con conseguente incameramento dell'intera cauzione e salva la risarcibilità del danno ulteriore.

13. CONDIZIONE RISOLUTIVA (ARTT. 1353 E SS. COD. CIV.)

Il contratto che fosse eventualmente stipulato con il Fornitore successivamente all'aggiudicazione si risolverà di diritto - senza che a questo spetti alcun risarcimento o indennità - qualora in sede giurisdizionale venga annullata l'aggiudicazione al Fornitore medesimo (condizione risolutiva ai sensi degli articoli 1353 e seguenti del Codice civile).

Di conseguenza l'Impresa aggiudicataria, non appena venutane a conoscenza, dovrà immediatamente sospendere ogni attività finalizzata alla realizzazione della fornitura in oggetto.

14. FACOLTÀ DI RECESSO PER PROCEDURA CONCORSUALE

ATVO si riserva la facoltà di recesso dal contratto di fornitura qui disciplinato - senza che essa debba corrispondere qualsivoglia indennità o risarcimento - qualora il Fornitore venga sottoposto a fallimento o a qualsiasi altra procedura concorsuale (amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, ecc.), oppure abbia fatto richiesta di concordato preventivo. In tali evenienze ATVO potrà rivalersi sulla cauzione dei danni subiti.

Rimane salva, comunque, la facoltà prevista dall'art. 1461 del Codice civile.

15. LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

Il contratto che sarà stipulato con l'Impresa aggiudicataria è esclusivamente regolato dalle norme dello Stato Italiano, anche per quanto concerne la sua interpretazione.

Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto al Fornitore di assumere decisioni unilaterali quali la sospensione, la riduzione, la modificazione delle prestazioni contrattuali.

Per qualsiasi controversia nascente dal contratto di fornitura o ad esso connessa è competente in via esclusiva il Foro di Venezia.

16. STIPULA DEL CONTRATTO - ONERI TRIBUTARI E SPESE

L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti. Ai sensi dell'art. 32, comma 9 del D.Lgs. n. 50/2016 il contratto non potrà comunque essere

stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione.

Imposta di bollo ed eventuali oneri tributari e spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto qui disciplinato, nella forma della scrittura privata non autenticata, saranno interamente a carico del Fornitore.

17. OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI (L. N. 136/2010)

L'Impresa aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inclusi gli obblighi di immediata risoluzione e contestuale informazione ai soggetti competenti, di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.

In particolare, l'Impresa aggiudicataria ha l'obbligo di comunicare, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della Legge n. 136/2010, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1 del medesimo art. 3 entro sette giorni dalla loro accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con l'impegno a comunicare tempestivamente ogni eventuale modifica relativa ai dati trasmessi.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della Legge 13.8.2010, n. 136, introdotto dall'art. 7 del D.L. 12.11.2010, n. 187, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

18. NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Capitolato Speciale, si fa rinvio al Codice Civile, alle normative statali e regionali in materia, alle disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016 in quanto applicabili.

19. ALLEGATI AL CONTRATTO E PREVALENZA SU CLAUSOLE DIFFORMI

Al contratto saranno acclusi, per costituirne parte integrante e sostanziale, il presente Capitolato Speciale sottoscritto per accettazione dal Fornitore, le Schede tecniche e il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI), nonché l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria da ATVO. La documentazione che sarà specificamente richiamata in contratto andrà ad integrarne il contenuto solo in quanto compatibile con il Capitolato Speciale e con gli Allegati 1, 2 e 3 relativi ai rispettivi lotti, i quali avranno la prevalenza su qualsiasi difforme clausola o previsione altrove contenuta.

20. PROFILO DI MISSIONE, CARATTERISTICHE TECNICO-FUNZIONALI RICHIESTE E ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI

Formano parte integrante e sostanziale del presente Capitolato, gli Allegati 1, 2 e 3 dei rispettivi lotti.

Ai sensi dell'art. 95, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., viene fissata una soglia minima di "punteggio tecnico" per l'ammissibilità dell'offerta, pari alla metà del "punteggio tecnico" massimo attribuibile, ossia pari a 35 (trentacinque) punti. Pertanto, qualora il "punteggio tecnico" assegnato sia inferiore a 35 (trentacinque) punti, l'impresa offerente sarà esclusa dalla procedura di gara e la relativa offerta economica resterà chiusa ermeticamente.

Gli Allegati 1, 2 e 3 al presente Capitolato Speciale descrivono il profilo di missione previsto, le caratteristiche tecniche e funzionali richieste ed i criteri per l'attribuzione del punteggio, relativamente a ciascun lotto.

Ove una o più delle caratteristiche offerte fossero difformi a quanto richiesto, dovranno essere documentate in offerta le soluzioni tecniche alternative adottate, motivandone la scelta ed evidenziando che le funzionalità risultanti da tali soluzioni sono perlomeno equivalenti a quelle richieste. ATVO si riserva in tal caso di esaminare l'entità delle difformità risultanti e le soluzioni alternative, ammettendo comunque l'offerta solo nel caso in cui le difformità risultino lievi e pienamente compensate dalle soluzioni alternative presentate.

21. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. N. 231/2001

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. n. 231/2001, l'Impresa si impegna, nei rapporti con ATVO S.p.A., ad attenersi rigorosamente alle norme contenute nel "Codice di Comportamento", nel "Modello Organizzativo e di gestione per la responsabilità amministrativa" e nel "Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità e programma per la trasparenza e l'integrità", approvati dal Consiglio di Amministrazione di ATVO.

In caso di violazione dei suddetti obblighi, che sia riconducibile alla responsabilità del contraente, sarà facoltà di ATVO S.p.A. risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. mediante semplice comunicazione scritta da inviarsi a mezzo raccomandata A.R., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

Fermo restando quanto sopra, resta inteso che l'Impresa dovrà manlevare e tenere indenne, a semplice richiesta e senza facoltà di opporre eccezioni, ATVO S.p.A. e, per essa, i suoi aventi causa, sindaci, amministratori e dipendenti, da qualsiasi pretesa, danno e/o richiesta, ivi inclusi i costi legali e peritali, che possano essere da terzi avanzati in relazione ad eventuali violazioni dei predetti Codici.

(firma)

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341, comma 2 del Codice civile, il Fornitore dichiara di approvare specificamente il contenuto dei sotto richiamati articoli di Capitolato:

- Art. 2.6. Penali per ritardata consegna. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 3. Garanzie ed assistenza post-vendita.
- Art. 9. Cauzione definitiva e svincolo progressivo. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 10. Condizioni e modalità di pagamento.
- Art. 11. Divieto di cessione del contratto.
- Art. 12. Divieto di cessione dei crediti. Clausola risolutiva espressa.
- Art. 13. Condizione risolutiva (artt. 1353 e ss. cod. civ.).
- Art. 14. Facoltà di recesso per procedura concorsuale.
- Art. 15. Legge applicabile e Foro competente.
- Art. 16. Stipula del contratto. Oneri tributari e spese.
- Art. 19. Allegati al contratto e prevalenza su clausole difformi.

(firma)